


UFFICIO DEL REGISTRO ATTI PRIVATI DI ROMA
ESEGUITA REGISTRAZIONE AL N° B.124.103
ADDI (DATA DEL BOLLO A CALENDARIO)
IL DIRETTORE
(G. Vari)



S.P.Q.R.

101953

DIPARTIMENTO III

POLITICHE DEL PATRIMONIO E DELLA CASA

III U.O. II SERVIZIO

ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

L'anno millenovecentonovantotto il giorno ²³..... del mese di
...MARZO.., in Roma, presso la sede del Dipartimento III sita in
Lungotevere de' Cenci n.5,

IL COMUNE DI ROMA

Codice fiscale 02438750586 rappresentato dal Direttore della III
U.O. Dott.ssa Luisa Zambrini nata a Roma il 13.11.1946, giusta
lettera G art.27 dello Statuto del Comune di Roma, in esecuzione
della deliberazione del Giunta Comunale n 2985 del 25.7.1997,

AUTORIZZA

la concessione a favore dell'Associazione "Club degli H.A.M.I.C.I.",
codice fiscale 9624.10.80.587. con sede in Roma Via Enrico Pea
n.20, della struttura di proprietà comunale sita in Via Enrico Pea
n.20, composta da un grande ambiente rettangolare, tre locali con
disimpegno, ex cucina, ex dispensa, due servizi igienici, pari ad
una superficie complessiva di mq.279, alle seguenti condizioni:

- 1.DURATA: Anni 6 a decorrere dalla stipula del presente atto di
concessione con facoltà di rinnovo per ulteriori anni a
richiesta del concessionario entro 6 mesi dalla scadenza e
con sanatoria per il periodo pregresso decorrente dall'1.6.1994;
- 2.CANONE: € 269.725 mensili pari a € 3.236.705 annue. Detto

IMPOSTA DI REGISTRO
Pagata fino al 22.1.2004

canone sarà aggiornato in base agli indici ISTAT;

3. Deposito cauzionale: f. 809.175, pari a tre mensilità del canone da versare presso la Tesoreria del Comune di Roma;

4. Uso: attività ricreative, sociali, culturali atte all'integrazione di portatori di handicap, ai sensi delle deliberazioni C.C. nn. 26/95 e 202/96 e nella fattispecie della deliberazione G.C. n. 2985 del 25.7.1997.

La concessione è autorizzata alle ulteriori seguenti condizioni:

A) E' espressamente pattuito che il rapporto che si instaura con il presente atto è disciplinato dalle disposizioni sulle concessioni amministrative e non potrà in nessun caso essere ricondotto a regime locativo.

B) Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose subiti dal concessionario o da terzi in relazione all'utilizzo dell'immobile.

C) E' obbligo del concessionario di impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune.

D) Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a totale carico del concessionario e così pure tutte le imposte, tasse e assicurazioni relative all'immobile in concessione. Altrettanto dicasi per i consumi relativi alle utenze le quali devono essere intestate ad esso concessionario a propria cura e spese.

E) Le eventuali opere di adattamento dell'immobile, da eseguirsi

comunque previa formale autorizzazione sono a totale carico del concessionario, fermo restando che al cessare della concessione qualsiasi miglioria e/o addizione apportata si intenderà di pertinenza del Comune di Roma senza diritto a rimborso della relativa spesa.

F) Il concessionario è tenuto a permettere l'accesso agli incaricati e funzionari del Comune per accertamenti relativi all'adempimento degli obblighi contrattuali.

G) Per i motivi di pubblica utilità risultanti da formali provvedimenti e anche per grave inosservanza delle condizioni sopra riportate o anche per il ripetersi di singole inadempienze malgrado formale diffida, il Comune ha facoltà di procedere alla revoca della concessione con il solo preavviso di mesi tre, da notificarsi a mezzo Racc. a.r. al domicilio o recapito dichiarato dal concessionario, nè per tale revoca il concessionario potrà accampare diritti ad indennizzi di sorta.

H) Resta espressamente pattuito che il concessionario è obbligato a riconsegnare l'immobile, alla scadenza della concessione o in caso di revoca, libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione.

I) Le spese dell'atto e conseguenti sono a totale carico del concessionario e così pure le spese di registro relative ai periodi di rinnovo.

L) Il concessionario è tenuto a corrispondere puntualmente il canone. In caso di morosità per oltre due mesi egli sarà invitato a

regolarizzare il pagamento entro trenta giorni. Qualora la morosità non fosse sanata entro tale termine il concessionario incorrerà automaticamente nella decadenza e si procederà al recupero della disponibilità del bene con provvedimento di autotutela del Sindaco. Costituisce causa di revoca anche l'inadempienza ad una o più clausole del disciplinare di concessione. L'inadempienza comporta anche la perdita del deposito cauzionale e l'esclusione da altre assegnazioni di beni.

Il recupero dei canoni dovuti avverrà secondo le norme del R.D. 14.4.1910, n.639.

Il concessionario non può trasferire ad altri il godimento del bene in uso, nè subconcederlo nè cambiare la destinazione per cui era stato concesso, senza il previo assenso dell'Amministrazione.

La violazione di tale obbligo comporta la revoca della concessione e la perdita del deposito cauzionale.

IL DIRETTORE

(Dott. Zamorini Luisa)



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

La sottoscritta GIOVANNA PELLEGRINI MISSORI... nato a LA SPEZIA (SP) il 22.10.36 codice fiscale P.L. ANN. 36 R. 62. E. 4634 in rappresentanza dell'Associazione "Club degli H.A.M.I.C.I.", dichiara di accettare tutte le condizioni di cui al presente atto.

